



Allegato "A" al m 10267 di
fascicolo

SEZIONE "MARIO BEGHI" DI RAVENNA



STATUTO

TITOLO I°

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1 E' costituita con sede in Ravenna, un'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione "Mario Beghi" di Ravenna " e sigla "CAI Sezione Mario Beghi di Ravenna ".

L'associazione è nata il 1° gennaio 1984 per trasformazione della Sottosezione di Faenza fondata il 1° Gennaio 1981. Ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.). Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II°


SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro; è indipendente, apertica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'articolo 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI e del Gruppo Regionale Emilia Romagna, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, arrampicata libera, mountain-bike e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, arrampicata libera, mountainbike e di quelle ad esse propedeutiche;



Baldoni
Carlo

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, sciescursionismo e scialpinismo, speleologia ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, arrampicata libera, mountainbike nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) a pubblicare il periodico sezionale "Edelweiss" del quale, è editrice e proprietaria;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio, nonché alla manutenzione in buono stato del materiale tecnico e didattico di proprietà della Sezione.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5 Nei locali della sede e negli orari durante i quali la Sezione ne ha la piena disponibilità, non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente

TITOLO III°

SOCI

Art. 6 I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI.

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.; per i minori di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Il Comitato di Presidenza accetta provvisoriamente l'iscrizione del nuovo socio, ed essa deve poi essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, s'impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La

domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il rapporto associativo s'intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non fa pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.

Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli sono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera gli importi aggiuntivi da applicare in caso di mora

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Socio moroso potrà essere cancellato dall'elenco dei Soci.

Art. 11 I diritti e doveri del socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

L'attività prestata dai soci è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

Art. 12 La qualità di socio cessa nei casi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, con le norme ivi stabilite.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO IV°

Baldoni
per. Carlo U. Rossi



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Art. 14 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- Il Comitato di Presidenza
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Capo I°

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le regole e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17 L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo due volte all'anno: entro il 31 dicembre, per discutere il bilancio di previsione, fissare le quote sociali, e entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni che l'accompagnano e eventualmente per l'elezione delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, oppure almeno un terzo dei membri del Consiglio

Direttivo, o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione avviene mediante avviso nel giornale sociale "Edelweiss", ed esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Non sono ammessi voti effettuati a mezzo delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art 20 in materia di alienazione, vincoli reali sugli immobili e lo scioglimento dell'Associazione

Art. 19 L'Assemblea nomina un presidente, il quale dovrà disciplinare il diritto di intervento alla discussione, indire le votazioni, verificarne e proclamarne l'esito, ed infine decretare la chiusura della riunione a fine lavori, un segretario, il quale dovrà redigere un verbale della riunione e sottoscriverlo insieme al presidente e, se necessario, due scrutatori per lo spoglio e la verifica della regolarità delle votazioni, spetta a lui verificare in generale la regolarità dell'Assemblea e in generale il diritto di partecipazione alla stessa, eventualmente, mediante consultazione degli elenchi dei Soci.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo il modo deciso dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, ed in genere su questioni attinenti alle loro responsabilità.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del

Baldoni
Però Cerebri *Assari*



Comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I

L'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo è indetta dal Consiglio Direttivo almeno un mese prima dalla scadenza dei mandati. L'organizzazione della votazione sarà regolamentata con delibera del Consiglio Direttivo, in ogni caso con modalità che garantiscano la segretezza e la libera scelta dei votanti. I Soci, che desiderano candidarsi, devono presentare la propria richiesta al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data della consultazione.

Capo 2°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di 9 membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere.

Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 23 Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente non può mantenere tale carica per più di 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a 3 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti secondo la graduatorie delle elezioni, il Consigliere subentrato, mantiene in Consiglio la stessa anzianità del Consigliere sostituito. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni 2 mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e in mancanza anche di questo dal Consigliere con più anzianità di appartenenza alla Sezione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei

componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione in caso di sua assenza sarà sostituito da un Consigliere disponibile.

Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però diritto di voto.

Art. 26 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare esso:

- Propone il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo; - convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo 3°

PRESIDENTE

Art. 27 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, con il Tesoriere firma congiuntamente i bilanci e disgiuntamente i mandati di pagamento e gli assegni.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.


Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Capo 4°

TESORIERE E SEGRETARIO

[Handwritten signatures]



Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento disgiuntamente dal Presidente.

Art. 29 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5°

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 30 Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere ed ha facoltà di prendere provvedimenti in caso di urgenza, compresa l'accettazione dei nuovi Soci. La validità di tali provvedimenti è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, delegare al Comitato di Presidenza parte dei suoi compiti, precisandoli nella delibera stessa.

Capo 6°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per 3 anni. Essi sono rieleggibili, senza limitazioni di rinnovi. Il Collegio, nella sua prima seduta, nomina tra i suoi componenti un presidente.

Art. 32 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno quattro volte l'anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Devono esaminare i bilanci e presentare in proposito una relazione all'Assemblea dei Soci. Se venissero a mancare, per qualsiasi motivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti i restanti hanno l'obbligo di sostituirli con i candidati non eletti, secondo la graduatoria delle elezioni.

TITOLO V°

INCARICHI, COMMISSIONI, GRUPPI

Art. 33 Il Consiglio Direttivo può procedere all'istituzione di incarichi di durata non superiore al mandato del Consiglio stesso, determinandone durata, funzioni e poteri. Lo stesso nomina l'incaricato tra i soci della Sezione. L'incarico può essere revocato quando il consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 34 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, e



predisponendone il regolamento.

Art. 35 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può autorizzare la costituzione di gruppi di Soci, per sviluppare in particolare determinate attività sociali. E' possibile prevedere per determinati gruppi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo. I Gruppi devono redigere un proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 36 Le Commissioni operano sotto il diretto controllo del Consiglio Direttivo e dovranno presentare ad esso i programmi e le spese per l'approvazione.

I Gruppi dovranno nominare un consiglio di gestione e un responsabile che curerà i rapporti con il Consiglio Direttivo al quale, dovrà presentare i programmi, le previsioni di spesa e i conti consuntivi, I Gruppi non possono avere patrimonio proprio.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

**TITOLO VI°
SCUOLE**



Art. 37 Le Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo, Arrampicata Libera, Sci di Fondo Escursionistico costituite in seno alla Sezione dietro delibera del Consiglio Direttivo, e regolarmente autorizzate dalle rispettive Commissioni Centrali, operano, nel campo di loro competenza, in piena autonomia, attenendosi alle disposizioni dei propri Regolamenti. Le Scuole presentano al Consiglio Direttivo della Sezione, entro il 30 Novembre di ogni anno, un programma di attività corredato dalle relative previsioni di spesa, e entro il 10 Marzo, una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente corredata dal relativo consuntivo. Il Consiglio direttivo della Sezione esamina e discute i programmi, i preventivi, le relazioni e i consuntivi, comunicando poi ai Direttori delle Scuole le proprie decisioni. Le Scuole non possono avere patrimonio proprio. In caso di violazione di norme statutarie o di regolamenti da parte delle Scuole, il Consiglio Direttivo della Sezione può disporre lo scioglimento con effetto immediatamente esecutivo.

Art. 38 Le Scuole possono anche essere costituite e gestite in accordo con altre Sezioni del CAI; in tale caso gli obblighi che deve rispettare la Scuola s'intendono estesi a tutte le Sezioni interessate alla gestione della stessa.

**TITOLO VII°
SOTTOSEZIONI**


Art. 39 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del CDR del Gruppo regionale.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non

Handwritten signature: P. Bellocchio

Handwritten signature: [unclear]





dispongono di autonomia patrimoniale, ma sono gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo

TITOLO VIII° AMMINISTRAZIONE

Art. 40 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 41 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 42 Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 43 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere accantonati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dello Statuto del C.A.I. e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO IX° CONTROVERSIE

Art. 44 Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non sia adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.



Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il CDR del Gruppo Regionale di appartenenza per le controversie fra soci ed organi dell'associazione. Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 45 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. è ammesso ricorso a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO X°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Non sono consentite iniziative o attività di Soci in nome della Sezione senza una preventiva autorizzazione degli organi competenti

Art. 47 Le modifiche al presente Regolamento potranno avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo o da richiesta sottoscritta da almeno 1/5 dei Soci maggiorenni con almeno due anni di anzianità. Esse dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall'articolo 20.

Art. 48 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, lo Statuto, ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Tommaso Alberti
 Claudio Agosti
 Maria Elena Maria Elena Baldelli
 Erschita Baldoni
 Giovanni Baroni
 Bonaventura Fella Roberto
 Maria Cecilia
 Ferdinando Amendola

Valeria Fortinori
 Valeria Fortinori

...

